Civile Ord. Sez. 6 Num. 18670 Anno 2020
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 08/09/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14112/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

CASSARINO Francesco, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Antonio DIPASQUALE ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Piemonte, n. 32, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe SPADA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5452/13/2018 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 23/11/2018;

2303/20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 29/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria alla richiesta ex legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, di rimborso della quota pari al 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da Francesco Cassarino, quale soggetto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello agenziale ritenendo spettante il rimborso al contribuente, titolare di reddito d'impresa, non essendo stata superata la soglia prevista dal regolamento *de minimis* e spettando all'amministrazione finanziaria, in sede di esecuzione, acquisire la dichiarazione del beneficiario di non aver ricevuto, per lo stesso titolo, altre somme, non potendo essere ordinata al contribuente o da questo prodotta alcuna documentazione probatoria essendo decorsi oltre dieci anni dall'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili.

2. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre con due motivi l'Agenzia delle entrate, cui replica l'intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 17/07/2008 in causa C-132-06, dall'ordinanza della Sesta Sezione della predetta Corte del 15/07/2015 in causa C-82/14 e dalla Decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 *final* della Commissione Europea, sostenendo che la CTR aveva errato nel riconoscere il diritto al rimborso delle imposte dirette al contribuente quale soggetto titolare di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo sul solo presupposto del mancato superamento della soglia di cui al regolamento *de minimis*.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata là dove «ha ritenuto esonerato il contribuente dall'onere di provare la compatibilità del rimborso richiesto con il regolamento "de minimis" limitandosi a prevedere che in sede esecutiva l'Amministrazione finanziaria acquisisca dal contribuente una dichiarazione dello stesso attestante il non aver ricevuto, per lo stesso titolo, altre somme»

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro logicamente connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di cui appresso si dirà.

5. Premesso preliminarmente che nel caso di specie è incontroverso che il soggetto richiedente il rimborso fosse titolare di redditi di impresa (circostanza affermata dalla CTR e non contestata), osserva il Collegio che in tema di agevolazioni tributarie a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, è orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29905 del 13/12/2017) e che «l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2208 del 25/01/2019; in termini,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. n. 14328, n. 26750 del 2018, n. 28966 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 8408 del 2019).

6. Quindi, assodato lo svolgimento di un'attività economica da parte del contribuente, il giudice di merito, cui la causa va rinviata in accoglimento del ricorso erariale, è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento *de minimis* applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), non soltanto verificando che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria *de minimis* su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465), ma anche "tenendo conto, in specie, che la regola *de minimis*, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (§ 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (§ 148 dec. cit.).

7. Al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 (sopra citata), l'applicazione dello *ius superveniens*, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

8. Pare comunque opportuno ricordare che «resta fermo che la riduzione dei tributi dovuti da "imprese" in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d'IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell'UE, come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, Nuova Invincibile; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084; 16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3070 del 08/02/2018, Rv. 647113 - 01).

9. All'accoglimento del ricorso, nei termini di cui in motivazione, consegue la cassazione della sentenza impugnata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto e di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 04/03/2020

Il Presidente
Antonio GRECO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale